



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 04/04/2019

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

NR. Progr. 15

Data 30/03/2019

Seduta NR. 4

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2019 alle ore 10:21.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/03/2019 alle ore 10:21 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SCHIFONE MICHELE	S	LOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE	S	FRANZOSO MICHELE	S
TURCO MIRELLA	S	ABATEMATTEO FRANCESCO	N		
MELELEO GIOVANNI	S	MASSARO MIRELLA	S		
TURCO GIUSEPPE	S	TURCO FRANCESCO	S		
CAPUTO LEONARDO	S	LACAITA PIERINO	S		
DELLIPONTI COSIMO	S	DE PASCALE EMIDIO	S		
<i>Totale Presenti 12</i>			<i>Totali Assenti 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

ABATEMATTEO FRANCESCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE AVV. TANIA GIOVANE.

In qualità di SINDACO, il MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della seduta.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico,

ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

VISTO in particolare l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO il successivo comma 7, che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Che, l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, ha previsto che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora

Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 30/03/2019

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 05/09/2014 e che all'art. 8 ha previsto quanto riportato al punto precedente;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l'imposta

non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie generale n. 292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019);

RITENUTO, pertanto, di stabilire le aliquote e le detrazioni per l'anno 2019 dell'Imposta municipale propria (IMU) come segue:

- terreni agricoli aliquota dello 0,76 per cento;
- aree fabbricabili aliquota dello 0,76 per cento;
- abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate aliquota dello 0,35 per cento limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- altri fabbricati aliquota dello 0,90 per cento;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 05.09.2014;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle Entrate;

VISTO i pareri favorevoli tecnici e contabili espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 riportati in fronte al presente atto;

Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 30/03/2019

Con il seguente risultato, proclamato dal Presidente assistito dal Segretario Comunale:

Consiglieri presenti n.12, compreso il Sindaco

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n.8

Voti contrari n. 4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele)

DELIBERA

1) Di conferma le aliquote dell'anno 2018 per l'applicazione dell'IMU anno 2019 nelle seguenti misure:

- terreni agricoli aliquota dello 0,76 per cento;

- aree fabbricabili aliquota dello 0,76 per cento;

- abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate aliquota dello 0,35 per cento limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- altri fabbricati aliquota dello 0,90 per cento;

2) Di determinare per l'anno 2019 una detrazione per l'abitazione principale e le unità immobiliari ad essa equiparate di Euro 200,00;

3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2019;

5) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle Finanze;

6) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019/2021;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Attesa l'urgenza di provvedere;

Con il seguente risultato, proclamato, dal Presidente assistito dal Segretario Generale:

Consiglieri presenti n°12 , compreso il Sindaco

Consiglieri votanti n° 12

Voti favorevoli n° 8

Voti contrari n° 4 (Turco Francesco, Lacaita Pierino, De Pascale Emidio, Franzoso Michele)

Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 30/03/2019

DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D.Lgs.267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/03/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to MICHELE SCHIFONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. TANIA GIOVANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/04/2019 al 19/04/2019 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addi, 04/04/2019

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ROSANNA DEPASCALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Addi 30/03/2019

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ROSANNA DEPASCALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi,

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ROSANNA DEPASCALE



COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 15

Data Delibera 30/03/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 23/03/2019 <p style="text-align: right;">IL ISTRUTTORE DIRETTIVO <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i></p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data